

TI_GERICHTE 34.2021.29 vom 21. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.29

FR: TI_GERICHTE 34.2021.29 du 21 février 2022

IT: TI_GERICHTE 34.2021.29 del 21 febbraio 2022

Volltext

Incarto n.34.2021.29

RG/sc

Lugano

21 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 21/22 settembre 2021 dalla Pretura di _____ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.AT 1

2.AT 2

a

1.CV 1

2.CV 2

in materia di conguaglio della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 6 luglio 2021, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 15 luglio 1992. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha stabilito che ■La previdenza professionale è divisa a metà come di legge, valuta 27 ottobre 2016■, ordinando la trasmissione dell'incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) (cfr. I).

1.2 Il 21/22 settembre 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad un'autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 27 ottobre 2016 e si è conclusa con sentenza 6 luglio 2021).

Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l'art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 27 ottobre 2016.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della

previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, cit., p. 215; Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che CV 1 è stato assicurato da gennaio 1994 a dicembre 2003 alla _____ (cfr. sub II-2), alla quale nel marzo 1994 il precedente istituto di previdenza aveva trasmesso una prestazione di libero passaggio di fr. 14'235.85.

Ora, in assenza di dati e informazioni circa l'esatto ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (1992) appare equo e giustificato quantificare la stessa in fr. 9'000, sottraendo cioè dal summenzionato importo presente a inizio 1994 il presumibile avere accumulato dal matrimonio (luglio 1992) sino a tale momento, e ciò considerando un salario annuo soggetto a contribuzione di circa fr. 30'000, determinabile alla luce dei salari evincibili dall'estratto conto individuale AVS (cfr. XIV) e tenendo conto della soglia d'entrata e delle aliquote di cui agli artt. 2, 7 e 16 LPP in vigore negli anni 1992 e 1993.

In seguito, da gennaio 2004 a dicembre 2018 è stato assicurato a _____, cui il precedente istituto aveva trasferito la prestazione d'uscita di fr. 60'872.10 e dove al momento dell'introduzione della causa di divorzio disponeva di un avere previdenziale di fr. 56'822.65 (cfr. XI, IV-A).

Presso _____ in data 10 dicembre 2010 CV 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria di fr. 97'000 (cfr. XI). Nel gennaio 2019 l'avere di fr. 73'268.05 depositato presso _____ è stato trasferito alla CV 2 ■ dove l'ex marito è tuttora assicurato ■ la quale ha confermato l'attuabilità di una divisione (cfr. XVIII).

2.4.2 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell'abitazione primaria ■ e per i quali sussiste ancora l'obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) ■ non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, *Wohneigentumsförderung und Scheidung*, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, *Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB*, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L'art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all'avere acquisito prima del matrimonio e a quello

accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFASn. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (15 luglio 1992) difr. 9'000 rispettivamente di fr. 16'474.90 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 97'000 effettuato il 10 dicembre 2010 di cui fr. 80'525.10 (97'000 - 16'474.90) acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 56'822.65 presente il 27 ottobre 2016, l'importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 137'347.75 (80'525.10 + 56'822.65).

2.5 Dal fascicolo non risulta che AT 1 che nelle more della presente procedura non ha fornito la benché minima informazione disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio (15 luglio 1992) rispettivamente a quello del divorzio (27 ottobre 2016). Emerge infatti unicamente che essa è assicurata all'AT 2 a far tempo dal 1. giugno 2017, a partire cioè da un momento successivo a quello del promovimento della causa di divorzio (27 ottobre 2016, cfr. supra consid. 2.2).

Tuttavia, dall'estratto del conto individuale AVS richiamato dal Tribunale (cfr. XIII-1), si evince che nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio e per l'esattezza sino ad agosto 1993, AT 1 ha conseguito dei redditi lordi soggetti a contribuzione LPP in quanto eccedenti la soglia d'entrata in vigore negli anni 1992 e 1993. Trattasi segnatamente dei salari conseguiti alle dipendenze di _____ (fr. 40'027 nel 1992 e fr. 27'127 nel 1993).

Appare pertanto giustificato quantificare il presumibile avere accumulato in suddetto periodo (luglio 1992 - agosto 1993) in fr. 2'700, considerando cioè un salario annuo soggetto a contribuzione di circa fr. 20'000 per il 1992 rispettivamente di fr. 7'000 per il 1993, determinabile richiamati in particolare gli artt. 7 e 16 LPP sulla scorta degli importi registrati nel citato estratto conto AVS, tenendo altresì conto della soglia d'entrata e delle aliquote in vigore nei due citati anni e del fatto che per il 1992 va considerato un periodo di soli 6 mesi il matrimonio essendo stato contratto nel mese di luglio. Per il resto non v'è da ritenere che l'avere suddetto sia in seguito uscito dal circuito previdenziale, motivo per cui esso va considerato ai fini della presente divisione.

2.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 67'323.90 ([137'347.75 - 2'700]: 2).

2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto, l'importo di fr. 67'323.90 dovrà essere trasferito da parte della CV 2 (contratto _____) a favore di AT 1 presso l'AT 2. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo a far tempo dal 27 ottobre 2016 e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell'8 aprile 2003, B 113/02 dell'8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'aver di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 137'347.75.

2.- L'aver di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 2'700.

3.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto _____) di versare a favore di AT 1, presso l'AT 2, l'importo di fr. 67'323.90 oltre interessi compensativi dal 27 ottobre 2016.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.